

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2026

310/2026/R/EEL

DECISIONE SULL'ISTANZA DI AMMISSIONE DI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. AL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQD);
- la deliberazione 25 marzo 2025, 112/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2025/R/eel);
- l'edizione 2025 del piano di sviluppo della rete di Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (di seguito: Inrete), pubblicamente disponibile sul sito della medesima impresa;
- il Comunicato agli Operatori del 17 giugno 2025, pubblicato sul sito internet dell'Autorità e relativo alle modalità operative di istanza di ammissione alle premialità per interventi sulle reti di distribuzione ai sensi dell'Articolo 80, comma 20, del TIQD;
- le comunicazioni della società Inrete:
 - a) del 30 giugno 2025, prot. 0023665/25 (prot. Autorità 46945 del 1° luglio 2025, di seguito: comunicazione del 30 giugno 2025);
 - b) del 19 dicembre 2025, prot. 0046249/25 (prot. Autorità 89040 del 22 dicembre 2025, di seguito: comunicazione del 19 dicembre 2025) e del 9

- gennaio 2026, prot. 0000498/26 (prot. Autorità 1235 in pari data, di seguito: comunicazione del 9 gennaio 2026);
- c) del 31 luglio 2026, prot. 0027857/26 (prot. Autorità 55927 in pari data, di seguito: comunicazione del 31 luglio 2026);
- le comunicazioni della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità a Inrete:
 - a) del 10 dicembre 2025, prot. 86107 (di seguito: comunicazione del 10 dicembre 2025);
 - b) del 24 luglio 2026, prot. 54183 (di seguito: comunicazione del 24 luglio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 10 del TIQD ha introdotto disposizioni per un'incentivazione correlata ai benefici degli interventi di sviluppo sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali soggette all'obbligo di predisporre piani di sviluppo della rete di distribuzione ai sensi della deliberazione 296/2023/R/EEL;
- l'Articolo 80 del TIQD definisce la seconda fase di ammissione al meccanismo di incentivazione per interventi sulle reti di distribuzione, prevedendo:
 - a) che entro il 30 giugno 2025 ciascuna impresa distributtrice possa presentare istanza di ammissione relativa a interventi di sviluppo;
 - b) alcune condizioni necessarie a tale ammissione e un limite all'ammontare totale degli investimenti che possono essere presentati in istanza;
 - c) che concorrono a premialità le valorizzazioni dei benefici appartenenti alle categorie BP1, BP2, BP4, BP5, BP6, BP7, BP8, BP9, BP10, BP11, BP12 e BP13 di cui al punto 3 della deliberazione 296/2023/R/EEL;
 - d) che gli interventi proposti in istanza possano essere ammessi all'incentivazione, a seguito di decisione dell'Autorità, con eventuali modifiche e condizioni specifiche in sede di decisione;
- nel dettaglio, l'Articolo 80 del TIQD prevede le seguenti condizioni necessarie all'ammissione:
 - a) data di avvio della realizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 (comma 1, lettera a));
 - b) data di completamento atteso entro il 31 dicembre 2027 (comma 1, lettera a));
 - c) indicatore sintetico di benefici attualizzati su costi attualizzati superiore all'unità (comma 1, lettera b));
 - d) identificazione univoca nell'edizione 2025 del piano di sviluppo, ossia gli interventi presentati nell'istanza devono corrispondere a uno o più interventi di esso (comma 18);
 - e) previsione che gli interventi sono siano non oggetto di ammissione ad altri meccanismi di incentivazione previsti dalle disposizioni dell'Autorità (comma 19);
- con la deliberazione 112/2025/R/EEL, l'Autorità ha:

- a) approvato il documento *“Documento di descrizione del calcolo dei benefici degli interventi di sviluppo della rete di distribuzione dell’energia elettrica”*, recante le modalità di calcolo, le valorizzazioni e gli altri parametri relativi a ciascuna categoria di beneficio;
- b) disposto che le imprese distributrici che effettuano istanza di incentivazione per interventi di sviluppo della rete di distribuzione durante il 2025 debbano pubblicare nel proprio piano di sviluppo le informazioni e le ipotesi alla base del calcolo dei benefici.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 30 giugno 2025, Inrete ha trasmesso all’Autorità l’istanza di ammissione al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo sulla propria rete;
- con le comunicazioni del 19 dicembre 2025 e 9 gennaio 2026, Inrete ha trasmesso all’Autorità la risposta alla richiesta di informazioni inviata con la comunicazione del 10 dicembre 2025, indicando le modifiche apportate all’istanza a seguito della richiesta di informazioni;
- in particolare, Inrete ha eliminato un intervento a seguito della richiesta di chiarimenti su investimenti precedenti il 2025;
- l’istanza propone 13 interventi di sviluppo, prevedendo principalmente l’installazione di 2 nuovi trasformatori AT/MT, la realizzazione di 21 km di rete MT da potenziare e di 8 km di nuova rete MT e il rinnovo di quadri MT.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 24 luglio 2026 sono state comunicate a Inrete le risultanze istruttorie relative all’ammissione al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica;
- dalle risultanze istruttorie emerge che il costo di investimento complessivo oggetto di istanza è inferiore al limite fissato dall’articolo 80, comma 16, del TIQD e che sono verificate positivamente le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti definite dal TIQD all’Articolo 80, tranne che per un intervento per il quale non è verificata positivamente la condizione di benefici totali superiori ai costi totali, a seguito dell’azzeramento della categoria di beneficio BP12 in ragione di carenze di dati e conseguenti effetti di sovrastima sul calcolo;
- con la comunicazione del 31 luglio 2026, Inrete:
 - a) ha trasmesso una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie in merito all’esclusione dell’intervento denominato “INRETE_PdS_2023_005”;
 - b) ha fornito, a tal fine, il foglio di calcolo aggiornato dei sottobenefici BP12s e BP12e, inserendo le migliori stime delle potenze per i 35 giorni precedentemente mancanti;
 - c) ha evidenziato che la precedente assenza dei suddetti valori non aveva comportato sovrastima del beneficio;

- l'analisi dei dati completati, come da comunicazione del 31 luglio 2026, evidenzia che non vi erano stati effetti di sovrastima dei benefici BP12 e, di conseguenza, i valori inizialmente comunicati sono utilizzabili ai fini della verifica del rapporto benefici su costi dell'intervento INRETE_PdS_2023_005, che risulta superiore all'unità.

RITENUTO:

- necessario procedere all'ammissione all'incentivazione degli interventi proposti da Inrete e valutati positivamente a valle delle verifiche effettuate, come elencati nell'Allegato A al presente provvedimento; nel dettaglio si tratta di 13 interventi di sviluppo con:
 - a) un costo di investimento complessivo di circa 8,29 milioni di euro, corrispondente a un costo complessivo attualizzato al 2025 di circa 8,21 milioni di euro, e un costo operativo complessivo attualizzato di circa 90.000 euro;
 - b) un beneficio complessivo attualizzato di quasi 496 milioni di euro, il cui 96% circa è associato alla categoria "BP13 - Riduzione attesa della saturazione dei prelievi di energia" e relativo a 6 interventi di cui 1 anche con un significativo beneficio "BP2 - Riduzione attesa delle interruzioni a fronte di eventi estremi localizzati"; mentre gli altri 7 interventi sono associati alle categorie di beneficio "BP2 - Riduzione attesa delle interruzioni a fronte di eventi estremi localizzati", BP7 - Costi evitati di manutenzione straordinaria post-guasto per effetto dell'intervento", "BP8 - Costi evitati di esercizio e manutenzione su base continuativa", "BP12 – Effetti di riduzione attesa della saturazione delle immissioni di energia da fonte rinnovabile" e "BA3 - Riduzione attesa delle interruzioni per clienti finali in condizioni ordinarie";
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità per la verifica di pubblicabilità delle informazioni di dettaglio contenute nell'Allegato A al presente provvedimento

DELIBERA

1. di ammettere gli interventi presentati da Inrete Distribuzione Energia S.p.A. ed elencati in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al Titolo 10 del TIQD;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità per la comunicazione del presente provvedimento a Inrete Distribuzione Energia

- S.p.A. e per la verifica di pubblicabilità in relazione ad informazioni dell'Allegato A eventualmente dichiarate confidenziali da Inrete Distribuzione Energia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e, a valle della verifica di confidenzialità, il relativo Allegato A sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua